

CONDIZIONI GENERALI PER CONTRATTO DI FORNITURA DELL'APP PVT TRAINER

Progetto Arca di Cocola Leonardo ,Via Don P. Cucuzziello ,32 76011 (BT) Bisceglie C.F.:CCLLRD71E27A883J – P.IVA 07973170728 di seguito denominato **fornitore**

PREMESSO

- (a) che il Fornitore del servizio è una ditta individuale che si occupa della progettazione, realizzazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza, di prodotti hardware e software verso terzi, portali internet e sicurezza informatica;
- (b) che la ditta fornitrice potrà essere costituita da un gruppo di esperti coordinati dal Dott. Leonardo Cocola.
- (c) che il Fornitore opera nel campo delle tecnologie informatiche nell'ambito del Fitness ed ha un'adeguata competenza professionale;
- (d) che le parti intendono stipulare con la presente scrittura un contratto avente ad oggetto il **NOLEGGIO** e la **MANUTENZIONE** di uno o più programmi software di esclusiva proprietà del fornitore erogato previa corresponsione di un canone annuo, specificato nella proposta che qui si intende acquisita e nelle seguenti condizioni generali del presente contratto.
- (e) che gli obblighi ed impegni assunti dal Fornitore con il presente contratto si intendono di risultato;
- (f) che il committente opera nel campo fitness e dunque non ricopre il ruolo di consumatore finale ma di professionista nel settore il quale a sua volta farà registrare all'App Pvt Trainer i suoi clienti.

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto e della proposta che si allega

La presente clausola e quelle successive costituiscono – ai sensi dell'art. 1341 primo comma cod. civ. – le condizioni del contratto.

Art. 2 – Oggetto

Ecco servizi di fornitura in licenza d'uso di prodotti informatici che la ditta fornitrice si obbliga a fornire al committente: In via esemplificativa e non limitativa, la ditta fornitrice sarà tenuta ad eseguire:

- a) tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso ed eccezion fatta, per il corretto funzionamento dell'applicazione.
- b) l'installazione, test ed inizializzazione, "settaggio" dell'applicazione software di proprietà esclusiva del fornitore.
- c) la manutenzione conservativa (anche detta ordinaria), consistente nell'eliminazione degli errori e dei malfunzionamenti che si manifestano in sede di collaudo di accettazione;
- d) la manutenzione migliorativa (anche detta straordinaria) consistente nel potenziamento e il miglioramento dell'applicazione del software che verrà eseguita, previa una valutazione dei costi di sviluppo, quantificati dal fornitore al committente ;
- e) la consulenza consistente nel fornire risposte alle richieste di informazioni e di chiarimenti sul funzionamento dell'applicazione software da parte della committente che verrà eseguita, previa una valutazione dei costi quantificati dal fornitore al committente ;

Art. 3 - Esecuzione

I servizi e/o le opere del presente accordo verranno realizzate dalla ditta fornitrice avvalendosi dei propri mezzi tecnici e delle proprie capacità tecniche e professionali avvalendosi di personale di provata capacità tecnica ed esperienza.

La ditta fornitrice eseguirà i servizi e/o le opere nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa sul diritto di autore.

Art. 4 – Variazioni

Per il caso in cui la Committente dovesse ordinare variazioni e/o modifiche e/o integrazioni alle opere ed ai servizi oggetto del presente accordo, la ditta fornitrice non potrà sollevare eccezione alcuna, salvo il suo diritto alla proroga del termine contrattuale di ultimazione ed alla revisione del prezzo che dovrà essere concordata dalle parti e risultare da atto scritto.

Art. 5 – Documentazione tecnica e addestramento del personale della committente

Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile alla committente almeno la seguente documentazione:

- manuale utente o video tutorial.

Art. 6- Manutenzione ordinaria, straordinaria e sviluppo

Per la manutenzione si fa riferimento all'ALLEGATO B

Art. 7 – Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni uno (1) dalla sua accettazione e si intende rinnovato tacitamente previo disdetta anticipata mediante comunicazione al fornitore entro 90 giorni.

Art. 8 – Diritti d'autore

Per quanto riguarda i diritti d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 così come modificata dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, derivanti dal programma oggetto di sviluppo e manutenzione e/o di quello di assistenza di cui al presente contratto, la ditta committente non potrà: a) effettuare alcuna riproduzione del software permanente o temporanea, totale o parziale; b) effettuare alcuna traduzione, adattamento o trasformazione; c) effettuare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico; d) alcuna incorporazione in altri programmi; e) concedere in licenza d'uso o attribuire altri diritti di utilizzazione a terzi.

La fornitrice rimane esclusiva proprietaria del supporto – qualunque sia la forma o il tipo - sul quale è stato originariamente registrato il software e di tutte le copie successive del programma originale.

Qualora la ditta committente non adempia a tale obbligo, la ditta fornitrice invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, darà diritto alla Committente di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni.

La ditta fornitrice rimane proprietaria di tutti i contenuti che il committente dovesse inserire nella piattaforma a partire dai programmi di allenamento ai video tutorial caricati nell'applicazione.

Art. 9 – Diritti di brevetto

La ditta committente ha depositato il codice sorgente alla SIAE ed il marchio Personal Virtual Trainer di cui possiede l' esclusiva proprietà.

Art. 10 – Riservatezza

La ditta committente deve mantenere la totale riservatezza e precisamente ai sensi degli artt. 621, 622 e 623 c.p., tutte le conoscenze, informazioni, notizie dati, applicazioni software documenti trasferiti dal committente alla ditta fornitrice non potranno essere divulgate e/o utilizzate per fini estranei al contratto costituendo questi diritti di esclusiva proprietà della committente. Il cliente si impegna a non modificare le procedure ed i programmi, e a non incorporarli ad altri. Eventuali personalizzazioni realizzate dal Fornitore potranno essere effettuate nei linguaggi che si riterranno più opportuni, e resteranno di proprietà del fornitore. Il Fornitore avrà inoltre la facoltà di utilizzare le suddette personalizzazioni, di cui sarà altresì proprietario, per altri utenti, e potrà inserirle, integralmente o parzialmente, nei suoi programmi standard senza nulla dovere al Committente, anche se realizzate su richiesta ed analisi di quest'ultimo. Il fornitore potrà accedere all' account del committente per effettuare aggiornamenti e manutenzione solo se gli verrà fornito il suo codice d' accesso.

Art. 10 bis – Pubblicazione del nome

Con la sottoscrizione della presente scrittura privata, il Fornitore è autorizzato dal Committente rendere pubblico il suo nome tra gli acquirenti, sul portale www.personalvirtualtrainer.com e su tutti i supporti cartacei, video o multimediali.

Art. 11 - Corrispettivo

Il corrispettivo per la realizzazione dell'opera oggetto della presente scrittura privata è riportato nel piano tariffario presente nell'App Pvt Trainer.

Eventuali spese non contemplate dall'allegato della presente scrittura privata, ad esempio relative a trasferte di collaboratori del Fornitore, vitto e alloggio in trasferta saranno quantificate di volta in volta e a totale carico del committente.

Per la modalità di pagamento si fa riferimento all' ALLEGATO A

Art. 12 - Penali per ritardata consegna dell'App Pvt Trainer.

I termini di consegna dei programmi e per l'installazione ed addestramento del personale sono indicativi, non vincolanti per il Fornitore e non essenziali per il Committente, non dovranno essere superiori ad una settimana dal pagamento del committente.

Art. 13 Sospensione dei lavori

La Committente si riserva la facoltà discrezionale di ordinare la sospensione del canone di utilizzo e manutenzione. Il canone di utilizzo e manutenzione ha durata annuale, dall'01/01 al 31/12, e si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da spedirsi a mezzo raccomandata scritta almeno 3(sei) mesi prima dell'inizio dell'anno di rinnovo al Fornitore. In caso di disdetta del canone da parte del Committente e successiva riattivazione, il Committente sarà tenuto a corrispondere l'importo relativo ai canoni non pagati o in alternativa il costo delle licenze.

In caso di mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti all'interno del presente contratto e dell'allegato proposta di contratto, da parte della committente, la ditta fornitrice sospenderà il servizio di assistenza e manutenzione software oggetto del presente contratto, Il servizio sarà riattivato immediatamente con la corresponsione da parte della ditta committente di quanto dovuto.

Art. 14 – Clausola risolutiva espressa

Il contratto sarà automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nelle seguenti ipotesi:

- a) organizzazione e/o sviluppo non corretti e/o negligenti e/o non professionali dei lavori oggetto del presente accordo;
- b) violazione al divieto di subappalto/cessione del contratto;
- c) mancata eliminazione dei vizi.
- d) grave violazione di quanto previsto nel Codice Etico.

Art. 15 Facoltà di recesso.

La facoltà di recesso dovrà essere esercitata dal Committente, come previsto nei termini di legge, a mezzo di lettera raccomandata a.r. ed avrà efficacia trascorso il termine di preavviso di 8 (otto) giorni, decorrente dal momento in cui detta lettera-raccomandata sarà giunta al Fornitore.

In caso di recesso da parte della committente, questi si impegnerà al pagamento al fornitore delle opere e dei servizi fino a quel momento realizzati e approvati dalla Committente .

Art. 16 – Modificazioni del presente contratto

Qualsiasi modificazione del presente accordo deve essere fatta per iscritto, a pena di nullità.

Art. 17 – Foro esclusivo

In caso di controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Trani.

Art. 18 – Registrazione

Il presente contratto viene redatto in duplice copia e verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 - 2° comma del D.P.R. 634 26.10.72 e gli oneri di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione stessa.

Art. 19 – Protezione dati personali

Con riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 196/03 e successive modifiche, le Parti convengono che i dati personali reciprocamente forniti o altrimenti acquisiti nell'ambito presente accordo, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della suddetta normativa, per le finalità istituzionali , connesse o strumentali alle attività delle Parti stesse. In tal caso il Fornitore provvederà a consegnare alle persone che fisicamente tratteranno i dati, la nomina a incaricato al trattamento predisposta dal committente , ed a consegnare a quest'ultima, dietro sua richiesta, copia della stessa sottoscritta per accettazione. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato tramite strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Le parti riconoscono reciprocamente il diritto ad esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della legge n. 196/03 e successive modifiche.

Art. 20 – INTERPRETRAZIONE DEL CONTRATTO

Le parti confermano e si danno atto del reciproco obbligo di interpretare questo contratto e dare esecuzione alle obbligazioni derivanti dallo stesso secondo buona fede in conformità alle disposizioni degli articoli 1366 e 1375 cod. civ.

Art. 21– Condizioni d'uso del prodotto

Si fa riferimento all'ALLEGATO B e si precisa che l'azienda Progetto arca di Leonardo Cocola si esonera da qualsiasi responsabilità inerenti l'organizzazione, da parte dell'utente, di manifestazioni o concorsi a premi e di tutto ciò che concerne le eventuali operazioni burocratiche e amministrative a cui ottemperare per il corretto svolgimento delle stesse previste dal Dpr 430 2001.

Art. 22– Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto e nell'allegata proposta di contratto si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia di contratti in generale.

ALLEGATO A “Modalità di corresponsione”

Sono accettati i pagamenti tramite bonifico, Paypoll o carta di credito

NB: E' possibile comunicare la disdetta del contratto, tre mesi prima della scadenza, inviando una comunicazione per iscritto alla ditta fornitrice. Nel caso in cui non dovesse essere comunicata la volontà di interrompere la fornitura, il fornitore continuerà ad erogare il servizio anche l'anno successivo come per tacito consenso .

Pagamento tramite Bonifico bancario

COCOLA LEONARDO

IBAN: IT80P0760105138297761597772

causale: Abbonamento annuale PVT

ALLEGATO B “Condizioni d'uso”

L'utilizzo della applicazione come gestore prevede inoltre i seguenti contenuti:

- Personalizzazione della testata con il logo della palestra
- Configurazione dei profili
- Sono inclusi Profilo istruttore illimitati
- Backup dell'applicazione e del relativo database
- Aggiornamento mensile dell'applicazione con eventuali correzioni
- 2 ore di formazione online

Servizi aggiuntivi

- Backup mensile
- Aumento del numero di interventi di manutenzione su segnalazione
- Riduzione dell'intervallo temporale di risoluzione degli errori segnalati a meno di 3 giorni
- Personalizzazioni aggiuntive da stimare in base alle richieste (vedi applicazione sul sito controllo accessi etc.)
- Fornitura di Hardware e dispositivi per automazione del Club
- Ore di formazione aggiuntive al costo di 60,00€ all' ora.